



NELLA NOSTRA
AUTONOMIA
LA VOSTRA LIBERTÀ'

SEDE PROVINCIALE
Via N. Sauro, 1
19123 – LA SPEZIA

laspezia@sap-nazionale.org

sap.spezia@pec.it

Nr. 112/QUE/SAP/2013

La Spezia, 10 novembre 2013

AL SIG. VICARIO DEL QUESTORE

Rappresentante per i Rapporti Sindacali per la Questura di

LA SPEZIA

OGGETTO: Cambio Turno, variazione di turno..

Recentemente alcuni colleghi assegnati a turni non continuativi ci hanno segnalato che non percepiscono l'indennità di cambio turno (variazione di turno) quando sono impegnati in turni continuativi (vigilanza) in particolari orari di servizio.

La spiegazione riferita agli stessi da codesta Amministrazione non trova la condivisione di questa O.S. .

Nello specifico i colleghi attuano la settimana con orario concesso 07/13. Quindi quando entrano in turnazione continuativa, già programmata, con orario 19/01 e - a seguire - 13/19, la variazione del turno sull'orario 13/19 non viene riconosciuta perché, a dire dell'Amministrazione, tale turno è già previsto dalla "griglia" oraria a loro riferita.

Tuttavia la circolare n. 555/RS/01/113 oltre a stabilire che "per i servizi continuativi costituisce cambio turno solo la prima variazione di turno, configurandosi quelle successive quali sviluppo della tipologia di orario" e che " si richiamano i presupposti ed i criteri stabiliti dall'articolo 9, comma 6, dell'ANQ, nei casi in cui il personale impiegato stabilmente nei servizi non continuativi debba essere impiegato in servizi continuativi", sottolinea alla voce "Orari di riferimento" che l'articolo 11, comma 6, stabilisce che l'anticipo o il posticipo di un'ora non costituisce cambio turno nelle ipotesi previste dall'ANQ, né, alla luce delle novità introdotte, variazione del turno e, conseguentemente, non comporta l'attribuzione di alcun compenso". Nel proseguo, tale articolo stabilisce "**Da tale ultima prescrizione si prescinde, per evidenti esigenze di assicurare parità di trattamento, nelle ipotesi di variazioni, disposte in sede di programmazione settimanale, di più turni consecutivi dai servizi non continuativi a quelli continuativi, descritte nel paragrafo precedente e con particolare riferimento alla lettera b), ossia la seconda variazione va compensata ai sensi della pre intesa sull'Accordo per il Fondo 2012.**

Questa O.S. quindi deduce che la variazione del turno viene compensata non perché fuori dalle griglie individuate ma perché esiste il passaggio da turno non continuativo a turno continuativo, aldilà di tipologie orarie preesistenti.

Per quanto sopra esposto si chiede di conoscere il parere di codesta Amministrazione sulla questione, al fine di vedere compensato quanto dovuto ai colleghi impiegati in suddetti turni.

Cordiali saluti.

Il Segretario Provinciale
Elena DOLFI